

**IL PENSIERO
INNOVATORE DI
GIOVANNI TARELLO.
TRE QUESTIONI
LASCIATE APERTE
ALLA SCUOLA GENOVESE**

LUIGI FERRAJOLI



Il pensiero innovatore di Giovanni Tarello.
Tre questioni lasciate aperte alla scuola genovese

Giovanni Tarello's Innovative Thought
Three Issues He Left Open for the Genoese School

LUIGI FERRAJOLI

Professore emerito di Filosofia del diritto, Università Roma Tre
E-mail: luigi.ferrajoli@uniroma3.it

ABSTRACT

Dell'opera di Giovanni Tarello possono distinguersi due filoni: quello dell'indagine storiografica e dell'analisi delle dottrine dei giuristi e quello della filosofia del linguaggio giuridico, accomunati da un unico, originale approccio allo studio del diritto, il realismo giuridico analitico,. Rispetto a questo approccio, divenuto un connotato identitario della scuola di Tarello (la scuola genovese), si sollevano nel testo tre questioni: la concezione della teoria del diritto, orientata all'analisi degli usi linguistici e del ragionamento dei giuristi, più che all'elaborazione dei concetti teorico-giuridici secondo il modello metateorico kelseniano e bobbiano; la natura, se creativa o cognitiva, dell'interpretazione; le insidie ideologiche, infine, del realismo giuridico.

Of the work of Giovanni Tarello two strands can be distinguished: that of historiographical survey and analysis of lawyers' doctrines and that of philosophy of legal language, each united by a single, original approach, to the study of law, analytical legal realism. With respect to this approach, which is an identifying characteristic of the school of Tarello (the Genoese school), three issues are raised in the paper: the conception of the theory of law, oriented to the analysis of linguistic usages and lawyers' reasoning rather than to the elaboration of legal concepts according to the metatheoretical model of Kelsen and Bobbio; the nature, whether creative or cognitive, of legal interpretation; finally, the ideological pitfalls of legal realism.

KEYWORDS

Realismo giuridico, teoria del diritto, interpretazione giuridica, filosofia analitica.

Legal realism, theory of law, legal interpretation, analytic philosophy.

Il pensiero innovatore di Giovanni Tarello.

Tre questioni lasciate aperte alla scuola genovese

LUIGI FERRAJOLI

1. Due filoni di ricerca nell'opera di Giovanni Tarello – 1.1. La filosofia del diritto come meta-giurisprudenza – 1.2. Un approccio gius-realistico e gius-analitico – 2. Tre questioni, soprattutto per i tarelliani – 2.1. Sulla teoria del diritto – 2.2. Sulla cosiddetta "creatività" della giurisdizione – 2.3. Le insidie del realismo giuridico.

1. Due filoni di ricerca nell'opera di Giovanni Tarello

Ho conosciuto Giovanni Tarello nei primi anni Sessanta. L'aspetto della sua personalità di studioso che fin dall'inizio mi impressionò maggiormente, oltre alla sua straordinaria intelligenza e alla sua sterminata cultura, fu il suo atteggiamento critico, fino al sarcasmo e al fastidio, nei confronti della cultura giuridica accademica e, in particolare, nei confronti della tradizionale filosofia del diritto italiana di stampo idealistico o spiritualistico. Lo infastidivano, soprattutto, i conformismi e gli auto-compiacimenti della scienza giuridica. Ricordo il suo giudizio sferzante su Giuseppe Capograssi, il cui successo presso i giuristi, diceva, era dovuto essenzialmente all'apologia incrociata, fino all'adulazione e all'esaltazione reciproca, che Capograssi faceva della dottrina giuridica – l'esperienza del diritto, il suo sviluppo storico attraverso la prassi eccetera – e che veniva ampiamente ricambiata dall'apologia, non meno retorica e declamatoria, che di Capograssi veniva fatta dai giuristi. Anche per Tarello, come per Capograssi, l'oggetto privilegiato della riflessione filosofico-giuridica era e doveva essere la scienza giuridica positiva. Ma il suo atteggiamento e il ruolo da lui svolto erano diametralmente opposti: consistevano nella critica talora sferzante e, come allora si diceva, demistificatoria da lui svolta nei confronti delle dottrine giuridiche, cioè nello svelare le ideologie giuridiche ad esse retrostanti e nello «sgonfiare palloni teorici», come ha scritto Norberto Bobbio ricordandolo all'indomani della sua scomparsa, «che per essere diventati troppo pesanti non volano più»¹.

Era perciò inevitabile l'incontro di Tarello con la scuola gius-analitica di teoria del diritto che veniva formandosi negli anni Sessanta intorno a Norberto Bobbio e che era composta – come egli scrisse in un intervento ricordato da Bobbio su di una relazione di Uberto Scarpelli a un seminario del 1968 sulla teoria del diritto

¹ BOBBIO 1987, 306.

(uno dei seminari torinesi che si svolgevano il 19 marzo e che perciò chiamavamo di San Giuseppe) – «da coloro che non fanno quello che fanno di solito altri due gruppi di filosofi del diritto, i moralisti e i metafisici»². Sempre, del resto, in quasi tutti i nostri incontri e convegni, Giovanni svolgeva il ruolo del guastafeste e dell'agente provocatore. Ricordo come fosse ieri i suoi scontri con Uberto Scarpelli.

Direi che nell'intensa biografia scientifica di Tarello si possono distinguere due filoni di ricerca, corrispondenti a due approcci diversi alla fenomenologia del diritto e alla cultura giuridica: il filone della ricerca giuridica e storiografica, con un approccio di tipo analitico-realista, e il filone dell'analisi del linguaggio giuridico con un approccio, di nuovo, di tipo analitico e realista. Due filoni distinti, ma in realtà connessi e intrecciati, il primo come verifica empirica e banco di prova del secondo.

1.1. *La filosofia del diritto come meta-giurisprudenza*

Il primo filone è quello della filosofia del diritto concepita e praticata come “meta-giurisprudenza”, cioè come «analisi linguistica, storiografica e sociologica delle dottrine dei giuristi»³. Il lavoro più significativo e più noto di questo approccio è il libro del 1967 *Teorie e ideologie nel diritto sindacale*⁴, «una sorta di manifesto della meta-giurisprudenza tarelliana», come è stato chiamato da Riccardo Guastini e da Giorgio Rebuffa⁵, nel quale Tarello, ha scritto Norberto Bobbio, mostra «la sua eccezionale capacità di combinare analisi teorica e ricerca empirica»⁶. Ma si ricordino anche i quattro importanti saggi degli anni Settanta sul processo civile, raccolti nel libro *Dottrine del processo civile* curato anch'esso da Guastini e Rebuffa⁷. Si manifestava, in questa concezione della filosofia del diritto, il realismo giuridico di Tarello, maturato fin dalla sua prima, importante monografia del 1962 su *Il realismo giuridico americano*⁸. Come ha ricordato Silvana Castiglione, questo approccio realistico, secondo le parole dello stesso Tarello, era diretto a far sì che «gli operatori del diritto facciano in modo consapevole ciò che essi farebbero comunque»⁹.

È sulla base di questa concezione della filosofia del diritto che prende forma il programma tarelliano di una rifondazione della storiografia della cultura giuridica

² BOBBIO 1987, 308.

³ Così GUASTINI, REBUFFA 1988, 7.

⁴ TARELLO 1967b.

⁵ GUASTINI, REBUFFA 1988.

⁶ BOBBIO 1987, 311.

⁷ TARELLO 1989.

⁸ TARELLO 1962. La prima monografia di Tarello, un anno dopo la laurea, è TARELLO 1957.

⁹ CASTIGLIONE 1989, 17.

quale si manifesta nel bellissimo volume *Storia della cultura giuridica*¹⁰, il cui sottotitolo, *Vol. I: Assolutismo e codificazione del diritto*, segnala l'ampiezza e l'ambizione del progetto di studio e, per altro verso, nella fondazione della rivista *Materiali per una storia della cultura giuridica*. Come nei libri sul diritto sindacale e sul diritto processuale civile, l'oggetto e lo scopo di questo programma consistono essenzialmente nel mostrare come il diritto positivo non sia il frutto soltanto della legislazione, ma anche, e forse in misura ancor maggiore, della dottrina e della scienza giuridica, cui si devono la costruzione degli istituti, delle categorie e degli strumenti interpretativi attraverso i quali si organizza ed opera il diritto positivo.

1.2. Un approccio gius-realistico e gius-analitico

Il secondo filone di studi e di ricerche di Giovanni Tarello è quello della filosofia del linguaggio giuridico, sulla base di un approccio gius-realistico e insieme analitico. I libri più importanti di questo secondo filone di studi sono *Diritto, enunciati, usi*, del 1974, che raccoglie una rilevante mole di scritti del decennio precedente e *L'interpretazione della legge* del 1980¹¹. Il contributo tarelliano più rilevante alla teoria del diritto è la distinzione tra enunciazione (o atto prescrittivo), enunciato (o segno precettivo) e significato prescrittivo (o prescrizione o norma)¹². Questa concezione della norma come “significato”, e dunque come “prodotto” anziché come “oggetto” dell'interpretazione e delle manipolazioni dei giuristi, è alla base della teoria dell'interpretazione giuridica di Giovanni Tarello e del conseguente ruolo pragmatico da lui assegnato alla scienza giuridica¹³. L'originalità della teoria di Tarello non è tanto nella tesi, scontata, della pluralità di significati associabili alle norme e sostenuta, tra gli altri, da Hans Kelsen, quanto piuttosto nella concezione delle norme come un *posterius* anziché come un *prius* rispetto all'interpretazione e nelle implicazioni epistemologiche che ne derivano in ordine alla natura creatrice, e

¹⁰ TARELLO 1976. Ma si ricordino anche i lavori storiografici giovanili: TARELLO 1964; TARELLO 1969a; TARELLO 1969b.

¹¹ TARELLO 1974b; TARELLO 1980.

¹² TARELLO 1968; TARELLO 1980, par. 5, 38 e parr. 14-15, 105-108. La distinzione, assolutamente fondamentale, è stata ripresa più volte dagli allievi di Tarello e, in particolare, da Riccardo Guastini, da Paolo Comanducci, da Mauro Barberis e da Pierluigi Chiassoni. La distinzione precisa e meglio chiarisce distinzioni analoghe: a) quella tra “atto normativo” (o “fonte” o “disposizione”) e “contenuto dell'atto” o “norma”, formulata da CRISAFULLI 1959; CRISAFULLI 1964; CRISAFULLI 1968; b) quella tra “norme” (*norm*) e “formulazioni normative” (*norm formulation*), le prime quali significati delle seconde e le seconde quali segni delle prime, operata da VON WRIGHT 1963, cap. VI, par. 1, 141 s.; c) quella tra “direttive” (*directives*) quali “contenuti di significato” e «forme linguistiche in cui (esse) sono espresse» (*linguistic form which expresses a directive*), formulata da ROSS 1968, par. 9, 89. Si ricordi anche la nozione kelseniana di “norma” come “senso di un atto” normativo: «la norma è il senso di un atto con cui si prescrive, si permette o, in particolare, si autorizza un certo comportamento» (KELSEN 1960, 14). La distinzione, del resto, è un'acquisizione elementare della prima filosofia del linguaggio: mi limito a ricordare MORRIS 1938, II, par. 2, 10-17.

¹³ Si vedano, oltre agli scritti citati nella nota che precede, TARELLO 1966a; TARELLO 1971; TARELLO 1980 capp. I e II; GUASTINI 1989.

quindi in senso lato “politica”, dell’attività giuridico-interpretativa così della giurisprudenza come della dottrina giuridica.

Di qui il nesso tra i due filoni d’indagine qui distinti dell’opera di Tarello, corrispondenti in realtà ad un unico, originale approccio allo studio del diritto: quello del realismo giuridico analitico. La concezione della scienza giuridica come “politica del diritto” e della filosofia e della teoria del diritto come meta-giurisprudenza e meta-scienza del diritto trova il suo banco di prova nella storia della cultura giuridica e delle operazioni manipolative da questa compiute, e conferisce quindi rilevanza meta-teorica alla storiografia della cultura giuridica¹⁴. A loro volta, gli studi empirici e quelli storiografici sul diritto positivo valgono a confermare la concezione realistica dell’interpretazione e l’idea della pratica giuridica come diritto vivente e del diritto vivente come diritto giudiziario.

2. Tre questioni, soprattutto per i tarelliani

A questo punto voglio sollevare tre questioni, che riguardano non solo l’opera e il pensiero di Giovanni Tarello, ma anche l’identità della sua scuola – la scuola genovese – che certamente ha ereditato gran parte della concezione tarelliana del diritto e della scienza giuridica. La prima questione riguarda la concezione della teoria del diritto; la seconda riguarda la natura, se creativa o cognitiva, dell’interpretazione; la terza, che ho sollevato più volte, riguarda le insidie del realismo giuridico. Sono tre questioni relative tutte a concezioni e a temi fondamentali dei nostri studi, in ordine alle quali intendo mostrare come gli approcci di Tarello, sicuramente originali ed estremamente fecondi, rischino paradossalmente, a causa della loro assunzione come esclusivi e alternativi rispetto a quelli tradizionali, di dar vita ad altrettante aporie o fallacie ideologiche.

2.1. Sulla teoria del diritto

Cominciamo dalla prima questione. Tarello propone un approccio originale allo studio dei fenomeni giuridici e una teoria realistica del diritto di straordinario interesse ed attualità. La questione che intendo sollevare riguarda lo statuto metateorico di tale approccio e della connessa teoria realistica del diritto. Può parlarsi, a proposito di tale teoria, di una teoria del diritto nel senso kelseniano o bobbiano, cioè della teoria del diritto come apparato di concetti – “puro”, come

¹⁴ Come ha scritto BOBBIO 1987, 314, l’opera storica di Tarello «corre parallelamente all’opera teorica, e in qualche modo la integra e integrandola la giustifica. Lo storico e il filosofo si danno la mano. Si presuppongono reciprocamente. La teoria permette alla ricerca storica di non essere soltanto una congerie di dati grezzi; e la storia consente alla teoria di verificare la validità e la convenienza dei concetti proposti».

dice Kelsen, o “formale” come dice Bobbio – in grado di dar conto, in forza della sua capacità esplicativa e della sua portata empirica, di qualunque sistema giuridico e, in particolare, degli odierni ordinamenti e del loro funzionamento? E se, come pare evidente, la risposta a questa domanda è negativa, l’approccio inaugurato e raccomandato da Tarello – questa è la domanda che oggi intendo rivolgere ai tarelliani – viene proposto come esclusivo ed esaustivo, oppure lascia spazio, e quale spazio, all’approccio tradizionale?

Certamente la distinzione tra norma, enunciato normativo ed enunciazione normativa, in forza della quale le norme “non hanno” un significato, ma “sono” esse stesse significati – precisamente i significati attribuiti ai testi normativi dagli interpreti – è un’acquisizione essenziale della teoria del diritto, della quale mi sento anch’io debitore nei confronti di Tarello avendola assunta in *Principia iuris* come corollario di uno dei suoi postulati¹⁵. A partire da questa tesi, tuttavia, Tarello propone un modello di teoria del diritto essenzialmente come analisi degli usi linguistici dei giuristi e, insieme, come teoria dell’interpretazione e più in generale delle tecniche e delle forme dei ragionamenti dei giudici. Non sembra interessato, invece, alla teoria del diritto quale teoria degli ordinamenti giuridici, che non si occupa di ciò che stabilisce il diritto (ciò che è compito delle discipline giuridiche positive) e neppure di come funziona in concreto il diritto (ciò che è compito della sociologia del diritto), ma costruisce tramite definizioni stipulative un sistema di concetti – come validità, effettività, atto precettivo, soggetto, persona giuridica, cosa, beni e simili – idoneo a dar conto delle strutture di qualunque ordinamento.

Un esempio significativo di questa concezione e di questa pratica tarelliana della teoria del diritto come meta-scienza giuridica è il suo saggio sull’obbligo¹⁶, nel quale Tarello non propone una definizione dell’obbligo come termine della teoria del diritto – come sarebbe, per esempio, la banale equivalenza di “obbligo” con “non permesso dell’omissione” o “divieto dell’omissione” – ma sviluppa un’interessante analisi linguistica *a)* degli usi legislativi, giurisprudenziali e dottrinari di “obbligo” negli enunciati di precetti, o nelle asserzioni meta-linguistiche relative a precetti; *b)* degli impieghi di “obbligo” come termine connettivo o come termine connotativo; *c)* dei conflitti tra obblighi a seconda che questi siano riferiti a un medesimo sistema normativo o a sistemi normativi diversi; *d)* degli usi assoluti e degli usi relativi, nonché di quelli semplici e di quelli complessi di “obbligo”; *e)* delle motivazioni

¹⁵ FERRAJOLI 2007, vol. I, par. 8.1, 416, dove la tesi che le norme sono significati prescrittivi figura come teorema T8.5, derivato dalla nozione di norma come regola (T8.1) e da quella di regola come significato (associabile a un segno) (P6).

¹⁶ TARELLO 1974a, dove vengono utilizzati tre testi precedenti: TARELLO 1966b, che è l’intervento di Tarello al 2° seminario di Bellagio del 1965, aperto da una relazione di Hart; TARELLO 1966c, dove viene sviluppato il testo che precede; TARELLO 1967a, che è la relazione introduttiva al seminario di San Giuseppe svoltosi a Torino in vista del congresso mondiale di Filosofia del diritto svoltosi poi a Gardone dal 9 al 13 settembre 1967, nel quale Norberto Bobbio avrebbe svolto la relazione sul primo tema *Essere e dover essere nella scienza giuridica*.

tecniche o ideologiche alla base della loro ottemperanza: tutto, in breve, fuorché una definizione e un'analisi del concetto di "obbligo" entro una teoria del diritto quale apparato concettuale dotato di capacità esplicativa dei fenomeni giuridici.

Non meno sintomatica dell'estraneità/diffidenza di Tarello nei confronti della teoria del diritto nel senso suddetto è la critica, da lui svolta nella relazione introduttiva al congresso filosofico-giuridico di Bari del 1974, della nozione di "ordinamento giuridico", della quale egli propose puramente e semplicemente l'abbandono¹⁷; cosa, del resto, che aveva già fatto, con il medesimo intento polemico e provocatorio a proposito del concetto di "positivismo giuridico"¹⁸. Norberto Bobbio stigmatizzò duramente questo atteggiamento: «Tarello», affermò nel suo intervento, «demolisce il vecchio edificio sinora costruito senza lasciarci intravedere neppure il disegno del nuovo»; e aggiunse: «l'esito cui giunge la critica di Tarello» è la «dissoluzione di ogni tentativo di costruire una qualsiasi teoria» e perciò «una forma bella e buona di irrazionalismo»¹⁹.

Qual è, allora, l'atteggiamento di Tarello nei confronti della teoria del diritto di tipo kelseniano e bobbiano? Nel fascicolo dei *Materiali* di trenta anni fa, Mauro Barberis caratterizzò giustamente quella che ho chiamato l'estraneità di Tarello alla tradizionale teoria del diritto come "atteggiamento antiteorico", giustificando questo giudizio con svariati elementi: «dall'attitudine antimentalistica e anticoncettualistica alla visione pragmatico-strumentalistica del linguaggio; dalle premesse relativistiche agli esiti socializzanti; dal privilegio conferito alla descrizione sulla ricostruzione teorica alla prospettiva terapeutico-demistificante»²⁰. E Riccardo Guastini parlò, nello stesso fascicolo, di «stile decostruttivo di Tarello»²¹. Non solo. Fu lo stesso Tarello, ricorda Barberis, che formulò una «svalutazione di principio» della teoria generale del diritto proprio in occasione del congresso barese del 1974. Replicando alla critica di Bobbio, egli disse di ritenere che «negli studi giuridici il campo della teoria (in quanto contrapposta alle dottrine e alle ideologie) [...] vada spostato all'indietro, e cioè nelle sedi delle metodologie dell'analisi lessicale, delle metodologie dell'analisi storica delle istituzioni e della cultura giuridica, delle metodologie della sociologia»²². Insomma lo spazio della teoria, nel senso kelseniano e bobbiano, letteralmente scompare, nella metateoria

¹⁷ TARELLO 1975a; TARELLO 1975b.

¹⁸ TARELLO 1966d, rist. TARELLO 1967c e ripreso in TARELLO 1974b.

¹⁹ BOBBIO 1974, 91 e 93.

²⁰ BARBERIS 1987, 318. «Designo in questi termini», aggiunge Barberis, «una concezione pragmatica, critica e antiricostruttiva dell'analisi linguistica applicata al diritto». Ma si veda l'intero par. 4 di questo saggio (BARBERIS 1987, 338-348), dove Barberis illustra l'atteggiamento anti-teorico di Tarello assumendo anch'egli, come suo testo rappresentativo, la già citata relazione di TARELLO (1975a) al X Congresso di Filosofia del diritto del 1974.

²¹ GUASTINI 1987.

²² In ORECCHIA 1975, 237. Giustamente BARBERIS 1987, 348, osserva come con queste parole «Tarello sembra cercare una fondazione epistemologica alla pratica della caccia alle ideologie»: pratica, aggiunge Barberis, che ha in se stessa la sua giustificazione e non ha bisogno di nessuna fondazione epistemologica.

tarelliana, sostituito da quelli, certamente non meno importanti ma diversi, della metodologia, della storiografia e della sociologia della conoscenza.

Ebbene, a me pare che l'opera di Tarello, non diversamente del resto da quella di altri grandi filosofi del diritto, come Ronald Dworkin e Robert Alexy, abbia contribuito a un processo di sostanziale espulsione, o quanto meno di marginalizzazione della teoria del diritto nel senso kelseniano – a mio parere della teoria del diritto *tout court* – praticamente scomparsa o comunque emarginata dagli studi odierni di filosofia del diritto, anche di filosofia gius-analitica, non solo in Italia ma anche in Spagna.

Vengo così a una questione di fondo, che riguarda in generale lo stato delle nostre discipline. La filosofia analitica del diritto nacque in Italia – si pensi solo all'insegnamento di Bobbio – dall'opzione congiunta per la filosofia del linguaggio e per la teoria generale del diritto di Hans Kelsen. Oggi, al contrario, la filosofia gius-analitica delle attuali generazioni è orientata in direzioni completamente diverse, prevalentemente in direzione della giurisdizione: alla teoria dell'interpretazione, alla teoria dell'argomentazione, al ragionamento morale e a quello giuridico, ai rapporti tra diritto e morale.

Io credo che dovremmo interrogarci e riflettere su questa mutazione degli interessi e dell'oggetto di studi della filosofia e della teoria del diritto. Mi domando – e domando soprattutto agli allievi di Tarello – se il programma tarelliano di una filosofia e di una teoria del diritto come meta-giurisprudenza e meta-scienza del diritto volte all'analisi degli usi linguistici dei giuristi, che indubbiamente suggerisce un approccio critico estremamente fecondo oltre che originale allo studio del diritto, non sia stato trasformato, dallo stesso Tarello e poi dalla sua scuola e in particolare da Riccardo Guastini, in una concezione metateorica della teoria del diritto al tempo stesso esaustiva ed esclusiva che riduce la teoria del diritto a una sorta di teoria e di sociologia della conoscenza giuridica, così togliendo spazio alla teoria del diritto quale apparato di concetti nel tradizionale senso kelseniano e bobbiano. Mi domando, in altre parole, se la scuola genovese non abbia identificato la teoria del diritto con il programma, formulato dal maestro, di una meta-giurisprudenza analitica, indubbiamente di estremo interesse e importanza ma certo non identificabile con la tradizionale teoria del diritto: se non abbia fatto, in altre parole, qualcosa di simile a ciò che ha fatto per esempio Manuel Atienza, che dall'idea del diritto come argomentazione, sicuramente feconda per intendere la natura del diritto vivente, è pervenuto all'idea della teoria del diritto come teoria dell'argomentazione. Naturalmente è legittimo chiamare “teoria del diritto” teorie o approcci o programmi di questo tipo. Resta aperta la questione di quale spazio e quale ruolo rimangano – se rimangono – alla teoria del diritto come teoria formale o strutturale nel senso di Kelsen e di Bobbio, cioè quale apparato sistematico di concetti costruito dal teorico mediante assunzioni stipulative in grado di dar conto

degli ordinamenti vigenti, di criticarne le interne antinomie e lacune e di prefigurarne i futuri sviluppi.

Non si tratta, si badi, di una questione accademica. Ho l'impressione, al contrario, che queste riduzioni della teoria del diritto a teoria dell'interpretazione, o a meta-teoria della scienza giuridica, o a meta-giurisprudenza, o anche a teoria dell'argomentazione siano un riflesso della più generale crisi del rapporto della cultura giuridica con i nostri sistemi politici. Ho sempre pensato, infatti, che la teoria del diritto forma una necessaria premessa della teoria della democrazia, in forza della relazione isomorfica tra le strutture formali del diritto indagate dalla teoria del diritto e le strutture dei sistemi politici; in particolare, tra le strutture dei nostri ordinamenti, nei quali le condizioni di validità delle leggi sono subordinate non più solo all'osservanza delle norme sulla loro produzione ma anche alla loro coerenza con i principi costituzionali in tema di uguaglianza e diritti fondamentali e, dall'altro, le strutture odierne delle nostre democrazie, la cui legittimazione politica è determinata non più solo dalle forme rappresentative della produzione normativa, ma anche dal rispetto dei limiti e dei vincoli sostanziali imposti alla maggioranza dei rappresentanti dai principi e dai diritti costituzionalmente stabiliti.

Temo perciò che l'attuale disinteresse dei nostri studi per la teoria del diritto sia il risultato acritico e irriflesso della crisi in atto delle nostre democrazie costituzionali; che esso sia il prodotto da un lato della sfiducia nell'elaborazione dell'apparato concettuale della teoria del diritto come guida alla costruzione dell'artificio giuridico-istituzionale nel quale consistono le nostre democrazie e, dall'altro, del tramonto del linguaggio del diritto come linguaggio della politica, sostituito interamente dal linguaggio dell'economia; che insomma questa marginalizzazione della teoria del diritto corrisponda a un'abdicazione del ruolo critico e progettuale da essa suggerito alle discipline giuridiche positive. Giacché è proprio questo duplice ruolo, critico e progettuale, che a mio parere dovrebbe essere promosso da una teoria del diritto che prenda sul serio il diritto delle odierne democrazie costituzionali: in primo luogo il ruolo critico nei confronti del diritto vigente, quale sistema di concetti e di asserti in grado di dar conto, grazie all'incorporazione nel proprio apparato teorico della logica deontica, delle sue antinomie e delle sue lacune, e perciò di far svolgere alla nozione di "ordinamento" un ruolo esattamente opposto a quello, rimproveratole da Tarello, di "occultare", dietro un termine apparentemente tecnico e formale, l'ideologia dell'unità, della coerenza e della completezza del diritto positivo²³; in secondo luogo il ruolo progettuale, grazie alla relazione isomorfica tra le strutture giuridiche e quelle politiche degli ordinamenti, delle tecniche di soluzione delle

²³ Nei saggi citati nella nota 17.

antinomie e delle lacune ricorrenti nel diritto positivo rispetto ai suoi principi costituzionali²⁴.

2.2. Sulla cosiddetta “creatività” della giurisdizione

La seconda questione che intendo sollevare riguarda la concezione tarelliana dell’interpretazione come ascrizione di significati a enunciati normativi da parte dell’interprete. Mi domando quanto questa concezione, che è diventata un’importante acquisizione della cultura giuridica e che, ripeto, condivido, abbia favorito l’idea, oggi dominante, della natura creativa dell’interpretazione e dell’applicazione della legge.

Qui occorre anzitutto chiarire cosa intendiamo con “creazione” di diritto da parte della giurisdizione, ovvero con “interpretazione creativa”. Io credo che dobbiamo distinguere due sensi di questa espressione. In un primo senso, banale e scontato, è in effetti “creazione” qualunque attribuzione di significati a un testo normativo, inevitabilmente più o meno discrezionale. In questo primo senso tutte le interpretazioni sono “creative”. In un secondo senso, invece, con “interpretazione creativa” si intende, come scrive Tarello,

«l’esito dell’attività dell’interprete che consiste nell’individuazione di una norma, la quale *non può essere considerata uno dei significati attribuibili* – secondo le regole linguistico-semantiche del contesto sociale, culturale e organizzativo in cui l’interprete opera – a un enunciato o a una combinazione di enunciati del discorso legislativo»²⁵ (corsivo mio).

²⁴ In una nota – la nota 5, pagina 112 – di un saggio critico dedicatomi nel suo recente volume, GUASTINI 2017, Riccardo Guastini ha osservato, a proposito dell’uso da me fatto, in FERRAJOLI 2007, delle tesi della logica deontica: «Purtroppo Luigi Ferrajoli non chiarisce quali valori logici abbiano le norme, sicché la sua logica deontica resta priva di fondamento concettuale». Ha poi aggiunto – in risposta a una mia lettera nella quale replicavo che io non ho affatto una “mia” logica deontica, ma semplicemente ho incorporato nella teoria, mediante il postulato P₁ e le prime dieci definizioni, talune tesi elementari della logica deontica assumendole come altrettante tesi teoriche – che «l’idea che la logica deontica sia “una parte di una teoria empirica” mi pare un non senso». Mi sembra che questo breve scambio di critiche reciproche abbia fatto emergere nella maniera più chiara la sostanza delle nostre divergenze e, aggiungo, le ragioni delle nostre incomprensioni. Premesso che la scelta dei postulati di una teoria assiomaticizzata è rimessa alla libera scelta del teorico, il “senso” dell’assunzione di P₁ («Se di qualcosa non è permessa la commissione, allora ne è permessa l’omissione») come prima tesi intuitivamente evidente della teoria, e con esso delle altre tesi della deontica come tesi teoriche, è legato precisamente, come ho cercato di chiarire in FERRAJOLI 2007, 114-120, alla necessità di tale assunzione entro qualunque teoria del diritto positivo: per consentire alla teoria di dar conto delle possibili antinomie e lacune che inevitabilmente ricorrono in qualunque sistema di diritto positivo a causa, precisamente, del suo carattere dinamico, cioè del fatto che in esso le norme non sono dedotte bensì prodotte da atti precettivi e possono perciò indebitamente ricorrere anche se in contraddizione con – o non ricorrere anche se implicate da – norme ad esse sovraordinate. Sotto questo aspetto, può ben dirsi che P₁ e le tesi della deontica sono davvero i principi teorici fondamentali (*iuris tantum*, come li ho chiamati) di qualunque teoria del diritto positivo, la cui mancata esplicitazione è, non a caso, all’origine di gran parte delle aporie che ho rilevato nella teoria kelseniana in FERRAJOLI 2016a. Per una risposta più ampia e argomentata all’intervento sopra ricordato di Riccardo Guastini, rinvio a FERRAJOLI 2018a.

²⁵ TARELLO 1980, 36 s.

Come ho sostenuto più volte, entrambi questi usi sono criticabili, essendo “interpretazione creativa”, a mio parere, una contraddizione in termini, dato che dove c’è creazione non c’è interpretazione e dove c’è interpretazione non c’è creazione²⁶. È perciò criticabile come illegittimo l’uso di “interpretazione creativa” nel secondo senso suddetto, che non consiste nell’interpretazione e nell’applicazione della legge bensì nell’illegittima produzione di nuovo diritto in violazione della separazione dei poteri e della soggezione dei giudici alla legge. Ma è criticabile come fuorviante anche l’uso di “interpretazione creativa” nel primo dei significati sopra distinti, che non consente di identificare il confine tra *legittima interpretazione*, sia pure discrezionale e opinabile, del diritto esistente, che consiste in quella specifica conoscenza empirica ammessa da un oggetto linguistico quale è il diritto positivo, e *creazione illegittima* di nuovo diritto, finendo così per legittimare il creazionismo giudiziario nel secondo senso e per delegittimare la sua critica come non pertinente²⁷.

Anche Tarello raccomanda, per ragioni di “terapia linguistica”, di evitare l’uso di un simile termine, come del resto anche quello di altre espressioni come “interpretazione dichiarativa”, “interpretazione estensiva”, “interpretazione restrittiva” o “interpretazione abrogante²⁸. Ma lo fa per una preoccupazione esattamente opposta a quella da me espressa: per sottolineare la sua concezione dell’interpretazione come attività volitiva, e perciò creativa, anziché cognitiva. «Si tratta di espressioni», egli scrive, «le quali suggeriscono che – e il cui uso implicitamente si ispira alla credenza che – il discorso legislativo abbia un significato proprio e principale, indipendente dalle attività interpretative degli utenti»²⁹. Insomma, Tarello nega che l’interpretazione della legge consista in un’attività in qualche

²⁶ Rinvio a FERRAJOLI 2016b; FERRAJOLI 2016c; FERRAJOLI 2016d.

²⁷ A scanso di equivoci, è bene precisare che la tesi del carattere cognitivo della giurisdizione e del ruolo del sillogismo nell’applicazione giudiziaria della legge non vuol dire affatto che la conoscenza e il ragionamento giudiziario si riducano al sillogismo, come talora mi viene contestato; da ultimo da PINO 2018 e da BARBERIS 2017, 194, che richiamando le mie tesi sostiene che «il sillogismo giudiziario – sia pure per nobili ragioni di garanzia dei diritti degli imputati – distorce la raffigurazione del ragionamento giudiziario presentandolo come deduzione a partire da norme». Come invece ho più volte sostenuto (per esempio in FERRAJOLI 2016d, 30-32), il sillogismo è solo la forma della conclusione del ragionamento giudiziario, cioè il suo momento più banale pur se indispensabile, e non certo il ragionamento medesimo, le cui premesse sono affidate all’argomentazione interpretativa (per quanto riguarda l’individuazione delle norme da applicare) e all’argomentazione probatoria (per quanto riguarda i fatti da qualificare), cioè a due attività cognitive che comportano entrambe altrettante decisioni, la prima sulla verità giuridica (sempre opinabile) e la seconda sulla verità fattuale (sempre probabilistica), e che, come scrive Pino, rappresentano gran parte – direi la sola parte realmente impegnativa e problematica – del ragionamento giudiziario. In FERRAJOLI 1989, cap. I, par. 5.2, 38-41, come ho ricordato in FERRAJOLI 2016a, 152, nt. 233, ho scomposto il ragionamento giudiziario in tre sillogismi, dei quali solo i primi due consistono in argomentazioni a sostegno delle loro conclusioni – l’una consistente nella premessa fattuale (“Tizio, sulla base delle conferme dell’ipotesi accusatoria offerta dalle prove P, ha commesso il fatto F”) e l’altra nella premessa giuridica (“il fatto F, sulla base della norma N1 frutto d’interpretazione, configura il reato G”) – e solo l’ultimo (“Tizio ha commesso il reato G e sulla base della norma N2 è punito con la sanzione S”) è puramente deduttivo.

²⁸ TARELLO 1980, 37.

²⁹ TARELLO 1980, 37 s.

senso cognitiva, oltre che volitiva e decisionale. Ma neppure arriva a qualificarla come attività creativa.

Domando allora: l'attività dell'interprete dei testi giuridici è creativa o cognitiva? Giacché *tertium non datur*. So bene che ai genovesi ripugna l'idea che l'interpretazione consista in un'attività in qualche senso cognitiva. Ma io credo che questa resistenza o ripugnanza dipenda da due ragioni: dal timore di ridurre l'indubbia originalità della tesi del loro maestro e, soprattutto, da una loro concezione semplicemente insostenibile della conoscenza giuridica, anzi della conoscenza in generale, da essi intesa come pura descrizione o asseverazione, suscettibile di essere qualificabile come oggettivamente vera o falsa. Al contrario, la conoscenza empirica – sia essa di tipo scientifico, o storiografico, o diagnostico, o giudiziario – è sempre, al pari della verità delle tesi empiriche, una conoscenza relativa e opinabile, e implica sempre, perciò, un momento decisionale e volitivo. Le sole conoscenze che non ammettono decisioni, se non nella scelta dei loro assiomi, sono la logica e la matematica, le cui tesi sono, rispetto alle loro premesse e in ultima analisi agli assiomi, assolutamente vere semplicemente perché rispetto ad essi tautologiche. Di qui la necessità di distinguere tra creatività illegittima, non consistente in conoscenze ma in invenzioni, e l'inevitabile e perciò legittima dimensione decisionale o volitiva di qualunque conoscenza empirica, inclusa la cognizione giudiziaria.

Aggiungo che la distinzione sembra implicitamente suggerita dallo stesso Tarello allorquando parla, nel passo qui citato, di “significati attribuibili” al testo legislativo, cioè di quella che Kelsen chiama la cornice dei possibili significati del testo normativo. Distinguere tra significati attribuibili e significati non attribuibili a un testo normativo equivale infatti a dire che tale testo non è affatto muto; che non qualunque significato gli è legittimamente attribuibile; che esso ha, per l'appunto, uno o più significati ad esso attribuibili ad opera dell'interpretazione, e non anche i significati ad esso non attribuibili e perciò frutto di invenzione o di creazione. Insomma, l'attribuzione di un significato a un testo normativo, pur essendo certamente un atto di volontà, ovvero una decisione, non ne toglie il carattere cognitivo, a meno che il significato attribuito non sia ad esso attribuibile perché prodotto di un'indebita creazione. Non solo. Negare il carattere cognitivo della giurisdizione nel moderno stato di diritto e affermarne il carattere creativo vuol dire smarrirne, sul piano storiografico, il tratto distintivo rispetto alla creatività, quale fonte di diritto, dell'*interpretatio* nel diritto giurisprudenziale premoderno, più volte sottolineata con forza dallo stesso Tarello³⁰.

³⁰ TARELLO 1976, 67-69; TARELLO 1980, I-II. Nello stesso senso, BARBERIS 2017, 18, 55 e 178, secondo il quale «nello stato legislativo continentale, dopo la codificazione, l'*interpretatio* cessò di essere fonte del diritto e divenne mera attribuzione: attribuzione di significato a testi da parte di dottrina e giurisprudenza».

2.3. *Le insidie del realismo giuridico*

Infine la terza questione, quella del realismo giuridico, che ho già sollevato nel saggio che recentemente ho dedicato all'opera di Riccardo Guastini in occasione dei suoi settanta anni³¹.

Tarello ha avuto indubbiamente il grande merito di introdurre in Italia il realismo giuridico e di mostrare, con tutta la sua produzione, la fecondità dell'approccio realistico sia alle indagini critiche sulla dottrina giuridica e sulla giurisprudenza, sia alla storiografia del diritto e della cultura giuridica. La cultura giuridica italiana degli anni Sessanta e Settanta, e in gran parte anche quella odierna, era viziata da una sorta di fallacia normativistica, suggerita dal metodo tecnico-giuridico: cioè dall'idea che il diritto si identifica con le norme vigenti, e non anche con quanto di fatto accade, cioè con la loro concreta applicazione e talora violazione, e la scienza giuridica consiste unicamente nella loro analisi, esplicazione e sistemazione. Tarello promuove al contrario, con i suoi scritti ed anche con il suo impegno nella fondazione della rivista *Sociologia del diritto*, una cultura giuridica interessata al *law in action*, ben più che al *law in book*, al diritto vivente e non solo al diritto vigente.

Si tratta chiaramente di un contributo fondamentale, oggi pacificamente acquisito ma niente affatto scontato negli anni Sessanta e Settanta. Mi domando tuttavia quanto la concezione realistica del diritto – non solo quella di Giovanni Tarello e della sua scuola, ma in generale qualunque concezione gius-realistica –, unitamente all'ossessione per la natura descrittiva della scienza, non rischi di favorire una fallacia opposta a quella normativistica: quella che ho chiamato “fallacia realistica”, consistente nell'appiattimento della teoria e della scienza del diritto sulla descrizione dell'esistente, parallelo all'appiattimento della validità delle norme giuridiche sulla loro esistenza e/o sulla loro concreta effettività. Con il risultato, come ho scritto altre volte, di una sorta di legittimazione incrociata: della teoria (descrittiva) da parte della realtà (descritta), cioè di ciò che dicono e fanno i giudici e, più in generale, di come funzionano in concreto i sistemi giuridici, e, per altro verso, della realtà del diritto, (descritta) insieme alle sue pratiche illegali o incostituzionali, da parte della (descrizione offertane dalla) teoria. L'insidia più grave del realismo – non solo nella scienza giuridica, ma anche nella scienza economica e in quella politica – è insomma una sorta di naturalizzazione della realtà, e perciò la confusione di ciò che accade con ciò che è giuridicamente valido o politicamente inevitabile o economicamente giustificato che accada.

Una teoria consistente del diritto deve invece guardarsi da entrambe le fallacie, da quella normativistica come da quella realistica, e non deve essere, perciò, né

³¹ FERRAJOLI 2018b.

esclusivamente normativistica né esclusivamente realistica, dovendo essere l'una e l'altra cosa insieme. Non deve, in altre parole, guardare esclusivamente alle norme o esclusivamente ai fatti, identificando il diritto solo con le prime o solo con i secondi, ma deve guardare alla divaricazione tra norme e fatti, distinguendo sempre tra validità (e invalidità) e vigore (o esistenza), e tra vigore ed effettività (o ineffettività). Normativismo e realismo, infatti, non sono, a mio parere, approcci tra loro alternativi alla conoscenza del diritto, bensì due punti di vista – l'uno rivolto al dover essere del diritto espresso dall'universo linguistico delle norme, l'altro al suo essere effettivo costituito dall'universo extra-linguistico dei fatti e degli atti – entrambi essenziali per comprenderne non solo la validità e l'effettività, ma anche l'invalidità e l'ineffettività conseguenti ad antinomie o a lacune³².

³² Rinvio, su questa doppia interpretazione semantica, normativistica e realistica, della teoria del diritto, a: FERRAJOLI 1983; FERRAJOLI 2007, I, par. 3, 12-15; FERRAJOLI 2011, par. 14.1.3, 239-248; FERRAJOLI 2016a, par. 4.3, 80-88.

Riferimenti bibliografici

- BARBERIS M. 1987. *Tarello, l'ideologia e lo spazio della teoria*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 2, 1987, 317 ss.
- BARBERIS M. 2017. *Una filosofia del diritto per lo Stato costituzionale*, Torino, Giappichelli, 2017.
- BOBBIO N. 1974. *Intervento*, in ORECCHIA R. (ed.), *Il diritto come ordinamento/Informazione e verità nello Stato contemporaneo. Atti del X Congresso nazionale di Filosofia del diritto, Bari, 3-5 ottobre 1974*, Milano, Giuffrè, 1975, 91 ss.
- BOBBIO N. 1987. *Ricordo di Giovanni Tarello*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 2, 1987, 303 ss.
- CASTIGLIONE S. 1989. *Introduzione*, in CASTIGLIONE S. (ed.), *L'opera di Giovanni Tarello nella cultura giuridica contemporanea*, Bologna, il Mulino, 1989.
- CRISAFULLI V. 1959. *Atto normativo*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. IV, Milano, Giuffrè, 1959, 238 ss.
- CRISAFULLI V. 1964. *Disposizione (e norma)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XIII, Milano, Giuffrè, 1964, 195 ss.
- CRISAFULLI V. 1968. *Fonti del diritto (diritto costituzionale)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XVII, Milano, Giuffrè, 1968, 925 ss.
- FERRAJOLI L. 1983. *La semantica della teoria del diritto*, in SCARPELLI U. (ed.), *La teoria generale del diritto. Problemi e tendenze attuali. Studi dedicati a Norberto Bobbio*, Milano, Edizioni di Comunità, 1983, 115 ss.
- FERRAJOLI L. 1989. *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, II ed., Roma-Bari, Laterza, 2018.
- FERRAJOLI L. 2007. *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, 3 vol., Roma-Bari, Laterza, 2007.
- FERRAJOLI L. 2011. *Intorno a 'Principia iuris'*, in DI LUCIA P. (ed.), *Assiomatica del normativo. Filosofia critica del diritto in Luigi Ferrajoli*, Milano, Led, 2011, 235 ss.
- FERRAJOLI L. 2016a. *La logica del diritto. Dieci aporie nell'opera di Hans Kelsen*, Roma-Bari, Laterza, 2016.
- FERRAJOLI L. 2016b. *Argumentación interpretativa y argumentación equitativa. Contra el creacionismo judicial*, in «Teoría y derecho. Revista de pensamiento jurídico», 20, 2016, 64 ss.
- FERRAJOLI L. 2016c. *Contro la giurisprudenza creativa*, in «Questione giustizia», 4, 2016, 13 ss.

- FERRAJOLI L. 2016d. *Contro il creazionismo giurisprudenziale. Una proposta di revisione dell'approccio ermeneutico alla legalità penale*, in «Ars interpretandi. Rivista di ermeneutica giuridica», 2, 2016, 23 ss.
- FERRAJOLI L. 2018a. *La logica nel diritto. Una risposta a Riccardo Guastini*, in «Analisi e diritto 2018», in corso di pubblicazione.
- FERRAJOLI L. 2018b. *Fonti e norme nell'opera di Riccardo Guastini. Le insidie del realismo*, in CHIASSONI P., COMANDUCCI P., RATTI G.B. (eds.), *L'arte della distinzione. Scritti per Riccardo Guastini*, Madrid-Barcellona-Buenos Aires-Sao Paulo, Marcial Pons, 2018, in corso di pubblicazione.
- GUASTINI R. 1987. *Questione di stile*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 2, 1987, 479 ss.
- GUASTINI R. 1989. *Giovanni Tarello giurista*, in CASTIGLIONE S. (ed.), *L'opera di Giovanni Tarello nella cultura giuridica contemporanea*, Bologna, il Mulino, 1989, 125 ss.
- GUASTINI R. 2017. *Discutendo*, Madrid, Marcial Pons, 2017.
- GUASTINI R., REBUFFA G. 1988. *Introduzione*, in TARELLO G., *Cultura giuridica e politica del diritto*, Bologna, il Mulino, 1988, 3 ss.
- KELSEN H. 1960. *La dottrina pura del diritto*, Torino, Einaudi, 1966 (ed. or. *Reine Rechtslehre*, 2 ed., riveduta e ampliata, Wien, Franz Deuticke, 1960, trad. it. di M.G. Losano).
- MORRIS CH. 1938. *Lineamenti di una teoria dei segni*, Torino, Paravia, 1954 (ed. or. *Foundation of a Theory of Signs*, Chicago, Chicago University Press, 1938, tr. it. di F. Rossi Landi).
- ORECCHIA R. (ed.) 1975. *Il diritto come ordinamento/ Informazione e verità nello Stato contemporaneo. Atti del X Congresso nazionale di Filosofia del diritto, Bari, 3-5 ottobre 1974*, Milano, Giuffrè, 1975.
- PINO G. 2018. *Tre aporie (e qualche perplessità) nell'opera di Luigi Ferrajoli*, in DI LUCIA P., PASSERINI GLAZEL L. (eds.), *Il "dover essere" del diritto*, Torino, Giappichelli, 2018, in corso di pubblicazione.
- ROSS A. 1968. *Direttive e norme*, Milano, Edizioni di Comunità, 1978 (ed. or. *Directives and Norms*, London, Routledge, 1968, tr. it. di M. Jori).
- TARELLO G. 1957. *Sul problema della crisi del diritto*, Torino, Giappichelli, 1957.
- TARELLO G. 1962. *Il realismo giuridico americano*, Milano, Giuffrè, 1962.
- TARELLO G. 1964. *Profili giuridici della questione della povertà nel francescanesimo prima di Occam*, Milano, Giuffrè, 1964.
- TARELLO G. 1966a. *Il 'problema dell'interpretazione': una formulazione ambigua*, in ID. , *Diritto, enunciati, usi. Studi di teoria e metateoria del diritto*, Bologna, il Mulino, 1974, 389 ss.

- TARELLO G. 1966b. "Obbligo" e "conflitto di obblighi", in «Rivista di Filosofia», 57, 1966, 214 ss.
- TARELLO G. 1966c. *Appunti su "obbligo"*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 20, 1966, 217 ss.
- TARELLO G. 1966d. *Intervento nella Tavola rotonda sul positivismo giuridico*, in «Il politico», 4, 1966, 822 ss.
- TARELLO G. 1967a. *Discorso assertivo e discorso precettivo nel linguaggio dei giuristi*, in «Rivista internazionale di Filosofia del diritto», 44, 1967, 419 ss.
- TARELLO G. 1967b. *Teorie e ideologie nel diritto sindacale. L'esperienza italiana dopo la Costituzione*, Milano, Edizioni di Comunità, 1967.
- TARELLO G. 1967c. *Intervento*, in *Tavola rotonda sul positivismo giuridico*, Quaderni de «Il politico», Milano, Giuffrè, 1967.
- TARELLO G. 1968. *Introduzione al linguaggio precettivo*, in ID. *Diritto, enunciati, usi. Studi di teoria e metateoria del diritto*, Bologna, il Mulino, 1974, 135 ss.
- TARELLO G. 1969a. *Scuola dell'esegesi*, in *Novissimo Digesto Italiano*, vol. XVI, Torino, UTET, 1969, 819 ss.
- TARELLO G. 1969b. *Le ideologie della codificazione. Dal particolarismo giuridico alla codificazione napoleonica. Dispensa I, Anno Accademico 1968-1969*, Genova, CLU, 1969.
- TARELLO G. 1971. *Orientamenti analitico-linguistici e teoria dell'interpretazione giuridica*, in ID., *Diritto, enunciati, usi. Studi di teoria e metateoria del diritto*, Bologna, il Mulino, 1974, 403 ss.
- TARELLO G. 1974a. *Su 'obbligo'*, in ID., *Diritto, enunciati, usi. Studi di teoria e metateoria del diritto*, Bologna, il Mulino, 1974, 273 ss.
- TARELLO G. 1974b. *Diritto, enunciati, usi. Studi di teoria e metateoria del diritto*, Bologna, il Mulino, 1974.
- TARELLO G. 1975a. *Il diritto come ordinamento*, in ORECCHIA R. (ed.), *Il diritto come ordinamento/ Informazione e verità nello Stato contemporaneo. Atti del X Congresso nazionale di Filosofia del diritto, Bari, 3-5 ottobre 1974*, Milano, Giuffrè, 1975, 49 ss.
- TARELLO G. 1975b. *Prospetto per la voce "Ordinamento giuridico" di una enciclopedia*, in «Politica del diritto», 6, 1975, 73 ss.
- TARELLO G. 1976. *Storia della cultura giuridica moderna. Vol. I: Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna, il Mulino, 1976.
- TARELLO G. 1980. *L'interpretazione della legge*, Milano, Giuffrè, 1980.
- TARELLO G. 1989. *Dottrine del processo civile. Studi storici sulla formazione del diritto processuale civile*, Bologna, il Mulino, 1989.

VON WRIGHT G.H. 1963. *Norma e azione. Un'analisi logica*, Bologna, il Mulino, 1989 (ed. or. *Norm and Action. A Logical Inquiry*, London, Routledge and Kegan Paul, 1963, trad. it. di A. Emiliani).